



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 331

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Consiglieria Bisaglia

**MODIFICA ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12
APRILE 1999, N. 19 “NORME PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE ORTO-FLORO-
FRUTTICOLA E DELLE PIANTE ORNAMENTALI”: DISPOSIZIONI A
TUTELA DELLE PRODUZIONE SEMENTIERA DI QUALITÀ**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 26 maggio 2025.

MODIFICA ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1999, N. 19 “NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE ORTO-FLORO-FRUTTICOLA E DELLE PIANTE ORNAMENTALI”: DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE PRODUZIONI SEMENTIERE DI QUALITÀ

Relazione:

L'Italia vanta un'affermata tradizione e un riconoscimento internazionale nel settore della moltiplicazione sementiera: gli ultimi dati disponibili (2022) ci parlano di oltre 220 mila ettari coltivati per la produzione di sementi di specie agrarie e di oltre 35 mila ettari per le specie ortive.

Alcune regioni, specialmente quelle del centro Italia, si presentano particolarmente vocate per tali produzioni. In Veneto, sono circa 17 mila gli ettari riservati alla produzione di sementi di specie agrarie con una tendenza sostanzialmente stabile negli anni; sono invece poco meno di 200 gli ettari destinati alla moltiplicazione di specie ortive, ma con un trend in decisa crescita negli ultimi due anni. Per quanto riguarda le specie “allogame”, le specie cioè a impollinazione incrociata (barbabietola da zucchero, bietola da foraggio, girasole, segale e diverse ortive quali cavolo, basilico, ravanelli e altre brassiche), le cui coltivazioni destinate alla produzione di sementi devono rispettare precise distanze al fine di evitare pericoli di inquinamento genetico, sono stati circa 500 gli ettari realizzati nel 2022, con tendenza all'aumento soprattutto per quello che concerne le essenze ortive.

Con l'obiettivo di salvaguardare la qualità delle produzioni sementiere di tali specie allogame, si rende necessaria un intervento normativo alla legge regionale per la tutela e valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali (L.r. 19/1999) al fine di regolamentare la produzione in campo delle sementi.

L'obiettivo di questo progetto di legge è infatti quello di consentire la corretta gestione del territorio tutelando al contempo le produzioni ad alto valore aggiunto quali quelle sementiere.

La qualità delle sementi di specie allogame dipende, infatti, dalla possibilità di prevenire qualsiasi fonte di inquinamento genetico assicurando il rispetto di distanze minime fra le coltivazioni realizzate.

Il seguente progetto di legge si compone di tre articoli:

- l'articolo 1 riporta le modifiche alla Legge regionale n. 19/1999 al fine di disciplinare la coltivazione delle piante delle principali specie allogame e non allogame;*
- l'articolo 2 indica le disposizioni attuative cui la Giunta regionale dovrà attenersi;*
- l'articolo 3 indica la norma di invarianza finanziaria.*

MODIFICA ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1999, N. 19 “NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE ORTO-FLORO-FRUTTICOLA E DELLE PIANTE ORNAMENTALI”: DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE PRODUZIONI SEMENTIERE DI QUALITÀ

Art. 1 - Modifica alla Legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali.”.

1. Dopo il comma 1, articolo 4 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è inserito il seguente:

“1 bis. Al fine di disciplinare la coltivazione delle piante delle principali specie allogame e non allogame, per prevenire i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale delle suddette coltivazioni, favorire l'espansione delle colture da seme e favorire il controllo delle zone di produzione per la prevenzione delle fitopatie, i produttori sementieri che intendono coltivare nel territorio regionale piante allogame e non allogame comunicano alla Giunta regionale tale intenzione e presentano un programma di coltivazione, con individuazione dei territori interessati;”.

2. Dopo il comma 1 bis, così come aggiunto dal presente progetto di legge all'articolo 4 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, è inserito in seguente:

“1 ter. Ai fini di cui al comma 1 bis, la Giunta regionale svolge le seguenti funzioni:

a) individua con proprio provvedimento le specie allogame e non allogame per la coltivazione delle quali è richiesta la presentazione della comunicazione e del relativo programma di coltivazione;

b) esamina i programmi di coltivazione mediante l'ausilio dell'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA) che definisce le specifiche richieste per la presentazione dei programmi, ivi inclusa la georeferenziazione dei territori individuati e richiesti per la coltivazione;

c) sulla base dei programmi presentati e sulla sussistenza di possibili interferenze fra produzioni attestate da AVEPA, assume i provvedimenti conseguenti, ivi compresa la definizione di prescrizioni a tutela delle produzioni sementiere.”.

Art. 2 - Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale assume il provvedimento di individuazione delle specie allogame e non allogame per la coltivazione delle quali è richiesta la presentazione del programma di coltivazione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica alla Legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali.”.	3
Art. 2 - Disposizioni attuative.....	3
Art. 3 - Norma finanziaria.....	3